

Art. 23 legge provinciale n. 11 del 4 settembre 2000 - Capacità professionale

1. Il possesso del requisito di una sufficiente capacità professionale è presunto qualora l'interessato dimostri alternativamente:

- a) di aver conseguito un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, oppure un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o di istituto professionale o altra scuola ad indirizzo equivalente;
- b) di aver esercitato l'attività agricola per almeno un triennio precedente la data di presentazione della domanda.

2. In mancanza delle condizioni previste dal comma 1 l'interessato, per dimostrare il possesso di una sufficiente capacità professionale, deve sostenere un esame-colloquio.

Il regolamento dell'archivio individua l'organo dinanzi al quale si sostiene l'esame-colloquio, le materie e le modalità di svolgimento dell'esame.